

Pubblicato il 12/10/2018

N. 04988/2018 REG.PROV.CAU.

N. 07390/2018 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7390 del 2018, proposto da

Ufficio Commissario attuazione Piano rientro disavanzi settore sanitario, Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

- Fisiomedica Loretana, Gea Medica, Asrem - Azienda Sanitaria Regionale per il Molise, non costituiti in giudizio;  
- Istituto di Riabilitazione "Fisiomedica Loretana" S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00139/2018, resa tra le parti, concernente POS 2015-2018 – diminuzione posti letto per prestazioni di riabilitazione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto di Riabilitazione "Fisiomedica Loretana" S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato Salvatore Di Pardo e l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

Rilevato che allo stato – e nei limiti della sommaria cognizione della fase cautelare:

- emerge il *fumus boni juris* a sostegno dell'appello interposto, con specifico rilievo dell'errata valutazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine all'applicazione dello *jus superveniens* di cui all'art. 34 bis del d.l. 50/2017, introdotto dalla legge 96/2017, che ha offerto copertura normativa all'impugnata diminuzione dei posti letto e conseguente riduzione dei budget per le attività di riabilitazione;

- le questioni inerenti l'eventuale non manifesta infondatezza dei proponibili incidenti di costituzionalità inerenti le c.d. leggi provvedimento dovranno essere esaminate e approfondite nella fase di merito del provvedimento;

- quanto al *periculum in mora*, le prestazioni extra-budget erogate *medio tempore* determinano, a prescindere dalla ridefinizione conseguente dei limiti di spesa, una potenziale fonte di danno economico e comunque mettono in dubbio la conseguibilità degli obiettivi finanziari del Piano di rientro;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7390/2018) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE  
Pierfrancesco Ungari

IL PRESIDENTE  
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO